

Accordo sugli scambi e la cooperazione UE-Regno Unito - Notifica dell'Unione

L'Unione europea comunica al Regno Unito quanto segue in relazione all'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi e la cooperazione").

A. NOTIFICA A NOME DELL'UNIONE RIGUARDANTE LA PROCURA EUROPEA (EPPO)

Articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 7, lettere d) e g)

1. A norma della parte terza [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], articolo LAW.MUTAS.114 [Definizione delle autorità competenti], e articolo LAW.OTHER.134 [Notifiche], paragrafo 7, lettera d), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, l'Unione comunica a proprio nome al Regno Unito che l'autorità competente ai fini della parte terza [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], titolo VIII [Assistenza giudiziaria], dell'accordo sugli scambi e la cooperazione è l'EPPO nell'esercizio delle competenze conferitele dagli articoli 22, 23 e 25 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ⁽¹⁾. La presente notifica si applica dalla data stabilita nella decisione della Commissione adottata a norma dell'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio. Il Regno Unito sarà informato della data.
2. A norma della parte terza [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], articolo LAW.CONFISC.21 [Autorità], paragrafo 2, e articolo LAW.OTHER.134 [Notifiche], paragrafo 7, lettera g), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, l'Unione comunica a proprio nome al Regno Unito che l'autorità competente dell'emanazione e, se del caso, dell'esecuzione delle richieste di congelamento a norma della parte terza [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], titolo XI [Congelamento e confisca], dell'accordo e l'autorità centrale competente a trasmettere tali richieste e a rispondervi è l'EPPO nell'esercizio delle competenze conferitele dagli articoli 22, 23 e 25 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio. La presente notifica si applica dalla data stabilita nella decisione della Commissione adottata a norma dell'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio. Il Regno Unito sarà informato della data.
3. Le richieste devono essere inviate all'ufficio centrale dell'EPPO.

B. NOTIFICA A NOME DELL'UNIONE RIGUARDANTE LE SCELTE OPERATE DAGLI STATI MEMBRI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI E LA COOPERAZIONE

1. A causa della firma tardiva dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, la notifica dell'Unione riguardante le scelte operate dagli Stati membri in relazione alle disposizioni elencate in appresso sarà effettuata entro il 31 gennaio 2021.

Elenco delle disposizioni dell'accordo sugli scambi e la cooperazione che richiedono una notifica da effettuarsi al momento dell'entrata in vigore o all'inizio dell'applicazione dell'accordo:

- a) Articolo LAW.OTHER 134, paragrafo 7, lettera a): Notifica delle unità d'informazione sui passeggeri istituite o designate da ciascuno Stato membro ai fini del ricevimento e del trattamento dei dati PNR di cui al titolo III [Trasferimento e trattamento dei dati del codice di prenotazione (PNR)];
- b) Articolo LAW.OTHER 134, paragrafo 7, lettera b): Notifica dell'autorità competente, in virtù del diritto interno di ciascuno Stato membro, per l'esecuzione di un mandato d'arresto;
- c) Articolo LAW.OTHER 134, paragrafo 7, lettera b): Notifica dell'autorità competente, in virtù del diritto interno di ciascuno Stato membro, per l'emissione di un mandato d'arresto;
- d) Articolo LAW.OTHER 134, paragrafo 7, lettera c): Notifica dell'autorità competente per il ricevimento delle domande di transito sul territorio di uno Stato membro di una persona ricercata che deve essere consegnata;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

- e) Articolo LAW.OTHER 134, paragrafo 7, lettera e): Notifica dell'autorità centrale competente per lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale a norma del titolo IX [Scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziali] e per gli scambi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale;
 - f) Articolo LAW.OTHER 134, paragrafo 7, lettera f): Notifica dell'autorità centrale competente a trasmettere le richieste e a rispondervi a norma del titolo XI [Congelamento e confisca] e a eseguire tali richieste ovvero a trasmetterle alle autorità competenti per la loro esecuzione.
2. Conformemente all'articolo SSC.11 [Lavoratori distaccati], paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, l'Unione comunica al Regno Unito che i seguenti Stati membri rientrano nelle seguenti categorie:
- categoria A: Stati membri che hanno espresso il desiderio di derogare all'articolo SSC.10 [Norme generali] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione a decorrere dal 1° gennaio 2021: Austria, Portogallo, Svezia, Ungheria;
 - categoria B: Stati membri che hanno espresso il desiderio di non derogare all'articolo SSC.10 [Norme generali] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione a decorrere dal 1° gennaio 2021: - ;
 - categoria C: Stati membri che non hanno indicato se desiderano o meno derogare all'articolo SSC.10 [Norme generali] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione a decorrere dal 1° gennaio 2021: Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna.
3. Le notifiche relative alle disposizioni dell'accordo sugli scambi e la cooperazione riguardanti le scelte degli Stati membri che possono essere effettuate dopo l'entrata in vigore o l'inizio dell'applicazione di detto accordo seguiranno a tempo debito, entro i termini stabiliti nell'accordo, a seconda dei casi.
-